

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97



Iscrizione N: FI000281/OS

Prot. N° FI000770/ 2006 del 18/04/2006

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO (G.U. 18 gennaio 2002, n. 15)) e 11 maggio 2005, prot. 01/CN/ALBO (G.U. 24 giugno 2005, n. 145), relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 (bonifica dei siti) di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 16/11/2005 registrata al numero di protocollo FI03409/2005;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale della Toscana in data 23/02/2006 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 9 (bonifica di siti), classe D della ditta BUSISI ECOLOGIA SRL;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale della Toscana in data 18/04/2006 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. 700064261 del 20/03/2006 prestate da Milano Assicurazioni S.p.A. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 90000 per la categoria 9 classe D

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa BUSISI ECOLOGIA SRL con sede in Grosseto (GR), LOCALITA' SAN MARTINO - VIA SCANSANESE, 273 è iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

rifiuti nella categoria 9 (attività di bonifica dei siti) e classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 413.165,52) dal 18/04/2006 al 18/04/2011;

Art. 2

(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

BUSISI STEFANO BUSISIO - C.F. BSSSFN62S27E202G

Carica: AMMINISTRATORE UNICO

Nato a: GROSSETO (GR) il: 27/11/1962

RESPONSABILI TECNICI:

MARIOTTI PAOLO - C.F. MRTPLA63B23G088Z

Nato a: ORBETELLO (GR) il: 23/02/1963

Abilitato per:

Categoria: 9 Classe: D

Titolo di studio: LAUREA IN BIOLOGIA

In possesso di esperienza qualificante

Anni Esperienza: 3

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta a osservare le seguenti prescrizioni:

- 1 Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell'iscrizione.
- 2 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro 30 giorni dal suo verificarsi.
- 3 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente, di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale dei siti inquinati che si intendono qui espressamente richiamate.

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Digs 22/97

Art. 4
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(Paolo Galarducci)



IL PRESIDENTE
(Cristina Bordinelli)

